

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE - PARTE SPECIALE

ESSEGOMMA S.P.A.

Approvato in data 28.06.2022

Definizioni	5
Struttura del documento	7
Parte Generale	8
Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231	9
1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	9
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni.....	10
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	12
1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	15
1.5. I reati commessi all'estero	16
1.6. Le sanzioni.....	16
1.7. Le vicende modificative dell'ente	18
2. Finalità del Modello	19
3. Modello e Codice Etico	20
4. Modifiche ed aggiornamento del Modello	21
5. La Società	21
6. Adozione del Modello	22
7. Reati rilevanti per la Società	23
8. Destinatari del Modello	39
9. Organismo di Vigilanza	40
9.1. Funzione.....	40
9.2. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza	40
9.3. Requisiti di eleggibilità. Decadenza e sostituzione	41
9.4. Revoca e recesso	42
9.5. Poteri	43
9.6. Flussi informativi da e verso l'organizzazione	45
10. Prestazioni da parte di consorzi e/o altre società	47
11. Comunicazione e formazione	47
Parte Speciale	49
1. Introduzione	50
2. Principi generali di comportamento	50
3. Protocolli generali di prevenzione	50
A) Reati contro la Pubblica Amministrazione	53

A1. Attività sensibili nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione	54
A2. Protocolli specifici di prevenzione	55
B) Reati informatici	60
B1. Attività sensibili nell'ambito dei reati informatici	60
B2. Protocolli specifici di prevenzione	60
C) Delitti contro l'industria e il commercio	61
C1. Protocolli specifici di prevenzione	63
D) Reati societari	64
D1. Attività sensibili nell'ambito dei reati societari	64
D2. Protocolli specifici di prevenzione	64
E) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	68
E1. Premessa	68
E2. Attività sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	70
E2.1 Attività a rischio di infortunio e malattia professionale.....	71
E2.2 Attività a rischio di reato	72
E3. Principi generali di comportamento	73
E4. Protocolli generali di prevenzione	74
E5. Protocolli specifici di prevenzione	76
E6. Ulteriori protocolli di prevenzione	83
F) Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio	84
F1. Attività sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	84
F2. Protocolli specifici di prevenzione.....	84
G) Reati in materia di violazione del diritto d'autore	86
G1. Attività sensibili nell'ambito dei reati in materia di violazione del diritto d'autore	86
G2. Protocolli specifici di prevenzione	86
H) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.....	86

H1. Attività sensibili in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.....	86
H2. Protocolli specifici di prevenzione	87
I) Reati ambientali.....	87
I1. Attività sensibili nell'ambito di reati ambientali.....	87
I2. Protocolli specifici di prevenzione.....	87
L) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	90
L1. Attività sensibili nell'ambito dei reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....	90
L2. Protocolli specifici di prevenzione.....	90
M) Reati di razzismo e xenofobia.....	90
M1. Attività sensibili nell'ambito di reati in materia di razzismo e xenofobia.....	90
M2. Protocolli specifici di prevenzione.....	90
N) Reati tributari.....	91
N1. Attività sensibili nell'ambito dei reati tributari.....	91
N2. Protocolli specifici di prevenzione	91
O) Delitti di contrabbando.....	92
O1. Attività sensibili nell'ambito dei delitti di contrabbando.....	92
O2. Protocolli specifici di prevenzione	92

Definizioni

- **Attività sensibili:** sono le attività svolte da Essegomma, nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001.
- **Società:** Indica “Essegomma S.p.a. o anche solo Essegomma”
- **Consulenti:** sono i soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto di Essegomma.
- **D.Lgs. 231/01 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni o integrazioni.
- **Dipendenti:** sono i soggetti aventi con Essegomma un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
- **Incaricato di un pubblico servizio:** Colui che *“a qualunque titolo presta un pubblico servizio”*, intendendosi con questa espressione *“un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale”* (art. 358 c.p.).
- **Linee guida Confindustria:** Si tratta del documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato in data 31 marzo 2014) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- **Modello:** Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.
- **Organi societari:** Sono sia l’Organo Amministrativo che il Collegio Sindacale di Essegomma S.p.a.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** L’organismo previsto dall’art. 9 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello.
- **P.A.:** Si indica sia la Pubblica Amministrazione, intesa come ente, ufficio o organo, sia la persona fisica investita, anche in via di fatto, delle relative funzioni, quindi il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
- **Partners:** sono le controparti contrattuali di Essegomma, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa stabilisce una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

- **Pubblico ufficiale:** colui che, anche in via di fatto, “*esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*” (art. 357 c.p.).
- **Responsabile del personale:** è il soggetto incaricato della formazione del personale, con particolare riguardo, nella presente sede, ai principi ed ai contenuti di cui al D. Lgs. 231/2001. Salvo diverse e successive indicazioni, tale ruolo viene rivestito dal Direttore Generale.
- **Responsabile Interno:** il soggetto investito dei relativi profili di responsabilità con riguardo a tutte le operazioni, considerate rischiose, che concernono le attività sensibili ex D. Lgs. 231/2001. Salvo diverse e successive indicazioni, tale ruolo viene rivestito dal Direttore Generale.
- **Reati:** sono le fattispecie di reato cui si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/01, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, ovvero di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.
- **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.
- **T.U.S.:** Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 c.d. “*Testo unico sulla sicurezza*” e successive integrazioni e/o modificazioni.

Struttura del documento

Il presente documento, strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, comprende, nella prima parte, una disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/01 (nel seguito anche il “**Decreto**”) e rappresenta l’insieme delle linee guida che descrivono il processo di adozione del Modello da parte di Essegomma S.p.a. (nel seguito anche la “**Società**”), i reati rilevanti per lo stesso, i destinatari del Modello, l’Organismo di Vigilanza (nel seguito anche “**OdV**”), gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La seconda parte, cioè la Parte Speciale, indica le attività sensibili per la Società ai sensi del Decreto, cioè a rischio di reato, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- **Il Codice Etico**, idoneo a definire i principi e le norme di comportamento aziendale.
- **Il Manuale delle procedure**, contenente appositi protocolli di prevenzione del rischio
- **Il Sistema Disciplinare**, posto a garanzia del rispetto del Modello organizzativo, secondo il combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del Decreto.
- Tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all’interno dell’azienda.

Parte Generale

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto, che introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti, recepisce e mette in atto la normativa comunitaria sulla lotta alla corruzione, creando un *unicum* nell'ordinamento italiano, che fino al 2001 non prevedeva forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano essere chiamati a pagare al massimo, in via solidale, le multe inflitte per i reati commessi dai propri rappresentanti legali.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici, e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia: sul punto, deve tuttavia segnalarsi un'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano (Ord. 13.06.2007) che ha sancito, in base al principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.

1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il Legislatore ha individuato diverse tipologie di reato, realizzate da persone fisiche, che possono essere commesse nell'interesse o a vantaggio di una società: dopo aver individuato il legame che intercorre fra ente ed autore del reato, ed accertato che quest'ultimo abbia agito nell'ambito della sua operatività aziendale, il Decreto fa derivare dai binomi "persona fisica – ente" e "reato – interesse dell'ente" una responsabilità diretta di quest'ultimo, scegliendo un particolare sistema punitivo indipendente e parallelo a quello comunque applicabile alla persona fisica.

La natura di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere misto, consistendo la sua peculiarità nell'atteggiarsi a responsabilità coniugante gli aspetti essenziali del sistema penale e del sistema amministrativo.

Infatti:

1. L'ente è punito con una sanzione amministrativa, rispondendo di un illecito amministrativo.
2. Il sistema sanzionatorio è imperniato sul processo penale, in quanto l'autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero, mentre il giudice penale risulta deputato all'irrogazione della sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato, delineandosi pur in assenza di identificazione dell'autore del reato, ovvero nel caso in cui quest'ultimo risulti estinto per una causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi, mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

In ossequio al principio di tipicità che informa il nostro sistema penale, l'ente può essere chiamato a rispondere per un *numerus clausus* di reati, cioè solamente per quei delitti espressamente indicati dal Legislatore, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, escludendosi qualsiasi altra tipologia di reato commessa dall'apicale o dal sottoposto nel corso della vita di una società. Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che richiamano esplicitamente la disciplina in esame, indicano negli artt. 24 e seguenti i reati che possono far sorgere la responsabilità dell'ente, cc.dd. **“reati presupposto”**.

Il limite rappresentato dal principio di tipicità, in uno con l'effettiva prospettazione di un interesse o di un vantaggio in capo all'ente, è giustificato dal fatto che risulterebbe illogico punire quest'ultimo per fattispecie di reato prive di qualsivoglia nesso con la propria attività, viceversa imputabili alle scelte personali del loro autore. Tra i reati – presupposto vi rientrano tipologie molto diverse tra loro, alcune caratteristiche dell'attività d'impresa, altre proprie delle organizzazioni criminali.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati – presupposto appartengono alle categorie di seguito indicate:

- a. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25).
- b. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o

segni di riconoscimento (art. 25-bis).

- c. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1).
- d. Reati societari, tra i quali spicca la fattispecie della corruzione privata (art. 2635, c. 3, c.c., introdotta in ambito 231 dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 – art. 25-ter e modificata dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38).
- e. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o dalle leggi speciali; delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, redatta a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater).
- f. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1).
- g. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).
- h. Abusi di mercato (art. 25-sexies).
- i. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies).
- j. Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006).
- k. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies).
- l. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).
- m. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies).
- n. Reati ambientali (art. 25-undecies).
- o. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).
- p. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis).
- q. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter).
- r. Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies)
- s. Frode in competizione sportiva, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies)

- t. Reati tributari (art 25-quinquiesdecies)
- u. Delitti in materia di contrabbando (art 25-sexiesdecies)

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato, per Colour's Company, saranno oggetto di approfondimento più avanti, al paragrafo 7 della presente parte generale.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Nel caso di commissione di uno dei reati – presupposto, l'ente è punibile solo nel caso in cui si verificano determinate condizioni, definite come **“criteri di imputazione”** del reato all'ente.

Tali criteri si distinguono in oggettivi e soggettivi.

La prima condizione oggettiva è che il reato sia stato commesso da un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In buona sostanza, si richiede l'esistenza di un collegamento significativo tra autore del reato ed ente, configurandosi responsabilità amministrativa a carico di quest'ultimo qualora il reo appartenga ad una di queste categorie:

- Soggetti in posizione apicale quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente. Si tratta delle persone che, effettivamente, sono investiti del potere di assumere decisioni in nome e per conto della società. Inoltre, sono assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori all'esercizio dell'attività di gestione o direzione dell'ente, o di sue sedi distaccate.
- Soggetti subordinati, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Specificatamente, appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Sul punto, va segnalato che la giurisprudenza attribuisce particolare rilevanza all'attività svolta in concreto, piuttosto che all'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, onde evitare che l'ente possa aggirare la normativa delegando all'esterno attività che possano configurare fattispecie di reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine,

anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse di essa.

La seconda condizione oggettiva è che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente: esso, pertanto, deve essere stato commesso in un ambito inerente le specifiche attività di quest'ultimo, e la stessa deve averne ottenuto un beneficio, pur se solo potenziale.

È sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'interesse si configura quando l'autore del reato abbia agito con l'intento di favorire la società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito.
- Il vantaggio si delinea allorquando la società abbia tratto, o avrebbe potuto trarre dal reato, un risultato positivo, economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., n. 3615/06), i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi unitariamente ma dissociati, essendo palese la distinzione concettuale tra un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio effettivamente conseguito grazie al reato. In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004), secondo cui, per l'integrazione del requisito in oggetto, è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia stata effettivamente conseguita.

Detto altrimenti, la responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso abbia tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse della società: il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria sono casi che coinvolgono gli interessi della società senza apportarle un immediato vantaggio economico.

Le condizioni in base alle quali il reato è imputabile all'ente sono stabilite dai criteri soggettivi di imputazione: il reato non è attribuibile all'ente se, prima del suo verificarsi, lo stesso si sia dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo, atto a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato. In sostanza, affinché il reato

non venga imputato all'ente, questi deve dimostrare di aver fatto tutto quanto è possibile per prevenire, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di impresa, la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Sul punto, il D. Lgs. 231/2001 prevede l'esclusione della responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, curandone l'aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo, che deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per potersi escludere la responsabilità dell'ente, le condizioni ora elencate devono concorrere congiuntamente: l'esenzione da colpa discende quindi dall'adozione e dall'efficace attuazione di un modello di prevenzione dei reati, e dalla contestuale istituzione di un Organismo di Vigilanza, cui è assegnato il compito di sorvegliare la conformità dell'attività svolta all'interno della società rispetto agli standard ed alle procedure definite nel Modello.

Il Decreto risulta molto più rigido e severo nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, nonostante il modello funga da causa di non punibilità nel caso sia di reato presupposto, commesso da un soggetto in posizione apicale, sia di fattispecie realizzata da un soggetto in posizione subordinata. Nel primo caso, dovendo l'ente dimostrare che l'autore del fatto ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello, il Decreto richiede una prova di estraneità più forte, in quanto l'ente è tenuto a provare una sorta di frode interna da parte dell'apicale.

Diversamente, nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può essere chiamato a rispondere solo nel caso in cui si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa di organizzazione: avendo l'ente acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di

un reato presupposto.

Dotarsi di un modello 231 non è obbligatorio ai sensi di legge pur se, in base ai criteri di imputazione del reato all'ente, sembra essere il principale strumento atto a dimostrare la propria estraneità e ad impedire l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Decreto.

Dotarsi dunque di un modello efficace ed efficiente è nell'interesse dell'ente.

1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo

La mera adozione del Modello non è condizione unica e sufficiente per escludere le responsabilità di una società, in quanto il Decreto si limita a disciplinarne alcuni principi generali, senza fornirne però caratteristiche specifiche.

Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se risulta:

- **Efficace**, ovvero ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi.
- **Effettivamente attuato**, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- a. Individuazione delle attività compiute dalla società, nel cui ambito possano essere commessi reati.
- b. Redazione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, relativamente ai reati da prevenire, anche attraverso l'implementazione di procedure scritte, esterne e/o preesistenti al Modello.
- c. Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati.
- d. Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- e. Previsione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.
- f. Previsione di misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge,

e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica e ad aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

Il modello, seppur variando ed adattandosi alla natura, alle dimensioni ed alle specifiche attività dell'impresa, si può configurare come un insieme di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione d'impresa, nonché gli strumenti di controllo.

1.5. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni:

- Per il reato *de quo*, non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.
- La società abbia sede principale nel territorio dello Stato italiano.
- Il reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla società.
- Sussistano le condizioni generali di procedibilità ex artt. 7, 8, 9, 10 del codice penale.

1.6. Le sanzioni

Una volta ritenuto responsabile, l'ente può essere condannato a quattro tipi di sanzione, diverse per natura e per modalità d'esecuzione:

1) Sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa dipende da un sistema dimensionato in "quote", determinate dal giudice. L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il *quantum* della sanzione, tiene anche in

considerazione le condizioni economiche e patrimoniali della società.

2) Sanzione interdittiva.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- L'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, allorquando la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative.
- In caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- L'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività.
- La sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze, o concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito.
- Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.
- Il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicate con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono usualmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi ad un anno, ed hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi circa la responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa fattispecie di quello per cui si procede.

3) Confisca.

Consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente. Per profitto del reato si intende il vantaggio di natura economica

che deriva dall'illecito, con la precisazione che per vantaggio economico non si deve intendere né l'utile netto né il reddito, bensì un beneficio aggiuntivo di natura patrimoniale. Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può, inoltre, considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere per quanto, in epoca recente (Cass. Pen., VI, 20.12.2013, n. 3635) si sia affermato che *“In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico positivo di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto e può consistere anche in un risparmio di spesa, da intendersi, tuttavia, in senso relativo, cioè come ricavo introitato dal quale non siano stati detratti i costi che si sarebbero dovuti sostenere, e non in senso assoluto, cioè quale diminuzione o mancato aumento delle passività cui non corrispondano beni materialmente entrati nella sfera di titolarità del responsabile”*.

4) Pubblicazione della sentenza di condanna.

Consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Sebbene applicate dal giudice penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo: il quadro ora descritto è molto severo, sia per l'elevato ammontare delle sanzioni pecuniarie, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l'esercizio della normale attività d'impresa, precludendone una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente, che funge da archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto.

1.7. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il principio fondamentale stabilisce che è solamente l'ente a rispondere, con il suo patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. La norma esclude dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il loro patrimonio.

Alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente sono applicati, come criterio generale, i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario. Le sanzioni interdittive, invece, restano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto: il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato all'operazione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

2. Finalità del Modello

Con l'adozione del presente documento, Essegomma intende adempiere puntualmente alla normativa concernente la responsabilità penale – amministrativa delle persone giuridiche, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, migliorare e rendere quanto più efficienti possibili il sistema di controlli interni e di *corporate governance* già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello andrà ad integrarsi con il proprio sistema di governo, implementando il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata a correttezza, trasparenza e legalità.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- Fornire un'adeguata informazione ai dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati allo stesso da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano il rischio di commissione dei reati.
- Diffondere una cultura d'impresa basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello organizzativo.
- Diffondere una cultura del controllo.
- Attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'impresa, ponendo in particolar modo l'accento sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna.
- Attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati.

3. Modello e Codice Etico

La Società adotta un proprio Codice Etico, approvato con delibera dell'Organo Amministrativo, che costituisce parte integrante del presente Modello.

Il Codice Etico ha come fine ultimo l'indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico - sociali di cui deve essere permeata Essegomma, in parallelo con il perseguimento del proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura basata sull'etica e sulla

trasparenza aziendale.

Il Codice Etico della Società, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale del Modello e le disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto.

4. Modifiche ed aggiornamento del Modello

Il presente documento deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, con delibera dell'Organo Amministrativo della Società, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, e comunque sempre dopo aver sentito l'Organismo di Vigilanza stesso, quando:

- Siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati.
- Siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.
- In tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello.

5. La Società.

Essegomma si occupa della fabbricazione, acquisto e vendita di articoli in gomma, soprattutto nel settore dei filati sintetici ed articoli affini.

Il sistema di *corporate governance* della Società, risulta così articolato:

- Assemblea:

L'assemblea è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate, dalla legge o dallo Statuto.

- Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili ed opportuni per il raggiungimento degli scopi societari.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in

giudizio, potendo altresì rilasciare procure speciali. In sua assenza o impedimento provvedono, anche disgiuntamente, gli Amministratori Delegati.

- Collegio Sindacale con incarico di revisione legale:

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

L'assemblea ordinaria, ha nominato il Collegio Sindacale, composto da membri iscritti nell'apposito registro di cui al D. Lgs. 27.01.2010, n. 39, con il compito altresì di svolgere le funzioni di cui agli artt. 2409-bis ss. del Codice Civile (ossia la revisione legale dei conti e lo svolgimento di funzioni di controllo contabile).

6. Adozione del Modello.

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società adotta un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Sia l'adozione, sia la successiva modificazione del presente documento sono di competenza esclusiva dell'organo amministrativo.

Il Modello, ispirato alle Linee Guida concernenti il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, proposte da Confindustria nella versione del marzo 2008, è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

La Società ha analizzato il proprio contesto aziendale e le aree di attività, ritenute potenzialmente rischiose con riguardo alla commissione dei reati indicati dal Decreto: da ultimo, sono state analizzate le procedure esistenti nella Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha proceduto dunque:

- All'individuazione delle attività sensibili, ovvero delle aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto, mediante interviste con i responsabili delle funzioni aziendali.

- All'autovalutazione dei rischi (cd. “*control and risk self assessment*”) di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo ad intercettare comportamenti illeciti.
- All'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati di cui al Decreto o per la mitigazione del rischio di commissione, già esistenti o da implementare.
- Alla revisione del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità.

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (art. 25-septies del Decreto) la Società ha proceduto all'analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi svolte, nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche svolte in ottemperanza alle previsioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della normativa speciale ad esso collegata.

Il presente documento costituisce regolamento interno della Società, vincolante per la medesima.

7. Reati rilevanti per la Società.

Il Modello predisposto per Essegomma è stato elaborato tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte dalla Società, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione.

In considerazione di tali parametri, la Società ha considerato come rilevanti i seguenti reati presupposto: art. 24, 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione), art. 24-bis (Reati informatici), art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio), art. 25-ter (Reati societari), art. 25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio), art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore), art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), art. 25-undecies (Reati ambientali), art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia), art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), art. 25-sexiesdecies (Delitti in materia di contrabbando).

In particolare, nell'ambito di ciascuna fattispecie, al momento sono considerati applicabili i seguenti reati:

A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- **Malversazione a danno dello Stato**, prevista dall'art. 316-bis c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**, prevista dall'art. 316-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
- **Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico**, prevista dall'art. 640 c.p., 2° comma, n. 1, e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, prevista dall'art. 640-bis c.p. e costituita dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
- **Frude informatica**, prevista dall'art. 640-ter c.p. e costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico
- **Concussione**, fattispecie prevista dall'art. 317 c.p., che punisce la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- **Corruzione per l'esercizio della funzione**, prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.
- **Istigazione alla corruzione**, prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.
A seguito delle novità legislative introdotte con la L. 6 novembre 2012, n. 190, la pena comminata alla persona giuridica è aumentata, sotto il profilo del numero di quote, qualora il fatto di cui all'articolo 319 abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione cui il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi (art. 319 – bis c.p.).
- **Corruzione in atti giudiziari**, prevista dall'art. 319-ter, c.p. e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità**, fattispecie introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e concernente la condotta, salvo che il fatto costituisca più grave reato, del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Nelle ipotesi ora descritte, chi dà o promette denaro o altra utilità è a sua volta punito (art. 319 – quater, c.p.).
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, prevista dall'art. 320 c.p., costituita dal fatto di cui all'art. 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall'articolo 318 c.p., qualora l'autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.
- **Traffico di influenze illecite**, fattispecie prevista dall'art. 346 bis per chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, riceve dal Privato la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per l'opera di mediazione illecita prestata.
- **Corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**, previsto dall'articolo 322-bis c.p.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.):

A chiusura delle norme ora citate, è opportuno notare che le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale, o all'incaricato di un pubblico servizio, il denaro od altra utilità (con inevitabile ampliamento dello spettro di punibilità nei confronti dell'ente).

B. Reati informatici (art. 24-bis del Decreto)

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615-ter del c.p. e costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriera ostative all'ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.
- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici**, prevista

dall'art. 615-quater del c.p. e costituita dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

- **Falsità in documenti informatici**, prevista dall'art. 491-bis c.p. (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all'interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale) e costituita dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un "documento informatico avente efficacia probatoria", ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art.1, c.1, lett. p, L.82/2005).
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, previsto dall'art. 635-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo il fatto non costituisca più grave reato.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**, previsto dall'art. 635-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui al 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**, previsto dall'art. 635-quinquies c.p. e costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

C. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.) secondo cui, chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce più grave reato.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** (art. 513-bis c.p.) secondo cui, chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.) secondo cui, chiunque, ponendo in vendita o mettendo in

circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alternati, cagiona un nuocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 516.

- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.) secondo cui, chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra o comunque diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.) secondo cui, chiunque pone in vendita o mette in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.) prevede che, chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. alla medesima pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette in circolazione i beni di cui sopra.

D. Reati Societari (art. 25-ter del Decreto)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) secondo cui, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.

Fatti di lieve entità – Ai sensi dell'art. 2621-bis c.c., “salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267¹. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

¹ Ossia: “a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 100 a 200 quote.

Da ultimo, ai sensi del successivo articolo 2621-ter c.c., “*ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis c.p., il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis*”.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), secondo cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongano fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società sopra indicate sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Tutte le precedenti disposizioni della norma in esame trovano applicazione anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 400 a 600 quote.

Impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Indebita restituzione dei conferimenti, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illecita ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previste dall'art. 2628 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli

complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.

amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Formazione fittizia del capitale, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Corruzione tra privati, fattispecie introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 e modificata dal D. L.vo 15 marzo 2017, n. 38, che rileva, ai fini del presente decreto, esclusivamente nel caso descritto dal terzo comma dell'art. 2635, c.c., ossia nell'ipotesi in cui un apicale, ovvero un sottoposto, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, ovvero direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e/o liquidatori ovvero di società o enti privati a chi sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati.

Illecita influenza sull'assemblea, prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 e rappresentato dalla condotta di chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall'art. 2638 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La fattispecie de qua risulta altresì integrata dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti, e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

E. Reati contro la persona (art. 25-septies del Decreto)

- **Omicidio colposo**, previsto dall'art. 589 c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- **Lesioni colpose gravi o gravissime**, previste dall'art. 590 c.p. e costituite dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

F. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- **Ricettazione**, reato previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- **Riciclaggio**, reato previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, reato previsto dall'art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **Autoriciclaggio**, reato previsto dall'art. 648-ter.1 c.p. che punisce la condotta di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, abbia poi impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. È prevista una circostanza attenuante specifica qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste per il reato base se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità proprie dell'associazionismo di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Fuori dei casi sopra elencati, poi, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

G. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-nonies)

- In base al contesto emerso a seguito dell'attività di *risk self – assessment* svolta all'interno della Società, rileva la fattispecie descritta all'interno dell'art. 171-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633, che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La fattispecie si configura anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a

consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

- *La fattispecie in oggetto punisce altresì il soggetto che, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SLAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, L. 22 aprile 1941, n. 633, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli artt. 102-bis e 102-ter della medesima legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.*
- *Ai sensi del Decreto, rilevano altresì le seguenti fattispecie delittuose:*
 1. *Art. 171, c. 1, lett. a-bis) che punisce la condotta del soggetto che mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.*
 2. *Art. 171, c. 3, che prevede un aggravio di pena qualora la condotta di cui al punto precedente sia commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero usurpando la paternità dell'opera, o deformando, mutilando o attuando qualsivoglia altra modificazione dell'opera medesima, qualora l'onore o la reputazione dell'autore ne risultino lesi.*
 3. *Art. 171 – ter che punisce chiunque, a fini di lucro e per uso non personale:*
 - *Abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
 - *abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
 - *pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento o a mezzo della radio, faccia ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui ai due punti precedenti;*
 - *detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale sia prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
 - *in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

- *introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*
- *fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presti servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;*
- *abusivamente rimuova o alteri le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies², ovvero distribuisca, importi a fini di distribuzione, diffonda per radio o per televisione, comunichi o metta a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

Sono previste pene più severe nei confronti di chi:

- *riproduca, duplichi, trasmetta o diffonda abusivamente, venda o ponga altrimenti in commercio, ceda a qualsiasi titolo o importi abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- *in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunichi al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
- *esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si renda colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- *promuova o organizzi le attività illecite di cui al comma 1.*

La condanna per una o più delle fattispecie, sopra descritte, comporta tra gli altri la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

4. *Art. 171-septies, norma che punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunichino alla SLAE, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale, o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi. La norma in oggetto punisce altresì chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge (obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi).*
5. *Art. 171-octies che punisce la condotta di chiunque, a fini fraudolenti, produca ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale³.*

² Ai sensi dell'art. 102 – quinquies, “le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione”.

³ Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

H. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, fattispecie disciplinata all'interno dell'art. 377-bis, c.p., secondo cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

I. Reati ambientali (art. 25-undecies)

- **Inquinamento ambientale, fattispecie disciplinata** (art. 452-bis c.p.), punisce chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo nonché di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna. La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in un'area protetta o sottoposto a vincolo paesaggistico, storico, ambientale.
- **Disastro ambientale** (art. 452-quater c.p.) punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale quale: alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa, offesa alla pubblica incolumità.
- **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-quinquies c.p.) prevede una riduzione di pena qualora i reati di cui agli articoli 452-bis e 452-quater siano commessi per colpa.
- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-sexies c.p.) punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727-bis c.p.) secondo cui, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito.
- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto** (art. 733-bis c.p.) punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.
- **Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette** (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) punisce chiunque, in violazione del Regolamento CE n.388/97: importa, esporta o riesporta esemplari senza prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari; utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificati rilasciati con la licenza di importazione; trasporta o fa transitare esemplari senza licenza o certificato prescritto; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le normative comunitarie; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre

in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

- **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose: scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee: scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili** (D.Lgs. 152/2006, art. 137) *punisce chiunque apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.*
- **Attività di gestione rifiuti non autorizzata** (D.Lgs. 152/2006, art. 256) *punisce: chiunque effettua una attività di raccolta, di trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata; chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.*
- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee** (D.Lgs. 152/2006, art. 257) *punisce: chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischi, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente; chiunque cagioni inquinamento di cui sopra con sostanze pericolose.*
- **Traffico illecito di rifiuti** (D.Lgs. 152/2006, art. 259) *punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento CEE 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati dell'Allegato II del suddetto regolamento. La pena prevista per quanto sopra può essere aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi e, alla sentenza di condanna per i reati relativi al traffico illecito e/ o al trasporto illecito, consegue la confisca del mezzo di trasporto.*
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (D.Lgs. 152/2006, art. 258) *stabilisce che i soggetti che non effettuino la comunicazione prescritta all'articolo 189 comma 3 ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sia puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria; allo stesso modo sarà punito: chiunque ometta di tenere ovvero tenga in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.*
- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452-quaterdecies c.p.) *punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*
- **False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti: inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti** (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis) *prevede che vengano puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria: i soggetti che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti; i soggetti obbligati che omettono il pagamento del*

contributo per l'iscrizione al SISTRI; i soggetti che omettono di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

L . Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, fattispecie disciplinata dall'art. 22 comma 12 bis D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, punisce l'attività del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato
 - a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
 - b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
 - c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento ovvero a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro
 - sono previste pene più severe relative alle condotte di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:
 - a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.
 - Se i fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), la pena ivi prevista è aumentata.
 - La pena è aumentata se i fatti:
 - a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
 - b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto
 - È inoltre sanzionata l'attività di favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità del medesimo o nell'ambito delle altre attività contrarie all'immigrazione clandestina, di cui all'art. 12 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286.

M. Razzismo e xenofobia (25-terdecies)

- **Razzismo e xenofobia**, fattispecie disciplinata originariamente dall'art. 3 comma 3 bis L. 13 ottobre 1975, n. 654 ed attualmente dall'art. 604 bis comma 3 c.p., punisce la commissione dei delitti di propaganda ovvero istigazione e incitamento a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale..

N. Reati tributari (art.25-quinquiesdecies)

Reati tributari, fattispecie disciplinata dal D. Lgs. 10 marzo 2000 n.74., e integrati dal D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 recante "Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (CD Direttiva PIF), punisce la commissione dei seguenti reati:

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

occultamento o distruzione di documenti contabili

sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

omessa dichiarazione, infedele dichiarazione indebita compensazione se commessi anche in parte in altro stato membro europea al fine di evadere l'IVA

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Con l'espressione "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Ai fini del reato gli "altri documenti" rilevanti sono tutti quelli che attestano l'esistenza di una prestazione e quindi la fondatezza di una deduzione o detrazione come ad esempio le parcelle, gli scontrini fiscali, la bolla doganale, la nota di credito, la scheda carburante.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si configura quando, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 sopra esaminato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, l'autore del reato (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'oggetto materiale della condotta di reato è costituita dalle scritture contabili e documentali di cui è obbligatoria la conservazione secondo la normativa fiscale o civilistica che distingue tra libri assolutamente obbligatori (libro giornale, degli inventari, etc..) e scritture relativamente obbligatorie quali quelle che siano richieste dalle dimensioni dell'impresa.

Queste scritture hanno una fondamentale funzione strumentale di tutela dei creditori, incluso l'erario, in quanto la loro conservazione consente o comunque agevola la rilevazione e comprensione del movimento di affari e del reddito di impresa oltre che il rinvenimento delle tracce dell'eventuale reato tributario.

L'occultamento consiste nel nascondere materialmente le scritture (il rifiuto di consegnarle o la conservazione in luogo diverso da quello indicato all'amministrazione finanziaria di regola non assume rilevanza). La distruzione consiste invece nella eliminazione fisica o nel rendere illeggibili o inutilizzabili in tutto o in parte le scritture.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)

La fattispecie di reato si realizza:

a) allorché un soggetto - al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;

b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

L'alienazione simulata si realizza nei casi nei quali la volontà di trasferimento della proprietà di un bene, manifestata all'esterno, non corrisponde alla reale intenzione delle parti, mentre "gli altri atti fraudolenti" sono tutti gli atti diversi delle alienazioni simulate realizzati al fine di rendere inefficace la riscossione. Si pensi alla costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, a contratti di affitto di azienda, al riconoscimento di passività inesistenti al fine di sottrarre i beni alla procedura esecutiva.

Quanto al riferimento alla transazione fiscale si tratta della procedura transattiva tra fisco e contribuente che mira ad evitare il dissesto irreversibile dell'imprenditore attraverso la riduzione o la dilazione dei debiti tributari e contributivi prevista dal nuovo Codice della crisi d'impresa negli artt. 63 e 88 del D.Lgs. n. 14/2019.

Dichiarazione infedele (Art. 4, D.Lgs. 74/2000), **Omessa dichiarazione** (Art. 5, D.Lgs. 74/2000), **Indebita compensazione** (Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

Con Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 è stata recepita la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) recante norme per la "Lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" che ha esteso la responsabilità di cui al Decreto anche ai delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e indebita compensazione, se commessi anche in parte nel territorio di altro stato membro dell'Unione Europea al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

La fattispecie di dichiarazione infedele punisce il soggetto che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.

Perché il reato possa intendersi integrato occorre, congiuntamente, che l'imposta evasa sia superiore a Euro 100.000 e che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a 2 milioni di euro.

Il reato di omessa dichiarazione sanziona con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a queste imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

In relazione al reato di indebita compensazione la condotta del reato si caratterizza per il mancato versamento di somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, crediti non spettanti o inesistenti. Non è, dunque, sufficiente, a integrare il reato, un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente "giustificato" da una operata compensazione tra le somme dovute all'erario e i crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti. E' proprio la condotta, necessaria, di compensazione ad esprimere la componente decettiva o di frode insita nella fattispecie e che rappresenta ciò che differenzia questo reato dalla fattispecie di semplice omesso versamento.

O . Delitti di contrabbando

- **Contrabbando nel movimento delle merci** (art. 282-283-284-285-286 DPR 43/1973) *punisce con multa parametrata ai diritti di confine chiunque: introduce merci esterne attraverso il confine di terra, i laghi e i mari o per via aerea, in violazione di specifiche prescrizioni, divieti e/o limitazioni; scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli per sottrarle alla visita doganale; asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagati i diritti dovuti; porta fuori dal territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggetti a diritti di confine.*
- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali** (art. 287 DPR 43/1973) *punisce chiunque dà, in tutto o in parte, a merci importate in franchigia e con riduzione dei diritti di confine una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione.*
- **Contrabbando nei depositi doganali** (art. 288 DPR 43/1973) *punisce con la multa il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione di introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.*
- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione** (art. 289 DPR 43/1973) *punisce con la multa chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.*
- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti** (art. 290 DPR 43/1973) *prevede che chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con una multa parametrata all'ammontare dei diritti che indebitamente sono stati riscossi.*
- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea** (art. 291 DPR 43/1973) *punisce chiunque, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di*

reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento dei diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Nella successiva Parte Speciale, il presente documento descrive le attività della Società, considerate sensibili a causa dell'insito rischio di commissione dei reati, della specie di quelli qui elencati prevedendo, per ciascuna delle attività sensibili, principi e protocolli di prevenzione.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri, nella prospettiva di un costante e sistematico aggiornamento del Modello.

8. Destinatari del Modello

Il Modello si applica:

- a) A coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma.
- b) Ai dipendenti della Società, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività.
- c) A tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.
- d) A coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, promoter, agenti o consulenti.
- e) A quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati allo stesso da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura quali, ad esempio, partner in *joint-venture*, o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di *business*.

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto od a una classe di soggetti terzi, sono risolti dall'Organismo di Vigilanza che, in linea generale e salve le specifiche disposizioni contenute nel relativo regolamento: a) individua le tipologie dei rapporti giuridici con gli eventuali soggetti esterni alla Società, cui è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello; b) stabilisce le modalità di comunicazione delle procedure necessarie al rispetto del Modello ai soggetti

esterni coinvolti.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

9. Organismo di Vigilanza

9.1. Funzione

La Società nomina, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- Sull'osservanza del Modello da parte degli organi consortili, dei dipendenti e dei consulenti della Società.
- Sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.
- Sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società.
- Sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale od al quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al consiglio di amministrazione per l'approvazione nella prima seduta utile successiva alla nomina.

9.2. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza

Nel rispetto dei parametri che seguono, la Società ha optato per un Organismo di Vigilanza **in composizione monocratica**: il soggetto designato viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, nel quale vengono altresì indicate la retribuzione annuale da corrispondere allo stesso, nonché il *budget* annuale da destinarsi allo svolgimento delle attività cui l'O.d.V. risulta deputato.

La scelta del soggetto deve basarsi esclusivamente sui seguenti requisiti:

- Autonomia, intesa come capacità di decidere in maniera autonoma e con pieno esercizio

della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle proprie funzioni.

- Indipendenza, intesa come condizione di assenza di legami, interessi o forme di interferenza con altre funzioni aziendali o terze parti, tali da pregiudicare l'obiettività di decisioni e azioni.
- Professionalità, intesa come patrimonio di strumenti e conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche, contabili, statistiche, aziendali ed organizzative), tali da consentire di svolgere efficacemente l'attività assegnata.
- Continuità d'azione, intesa come capacità di operare con un adeguato livello di impegno, prevalentemente destinato alla vigilanza del Modello.

Dopo l'accettazione formale del soggetto nominato, la decisione è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi di un esperto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o di altri consulenti laddove necessari all'approfondimento di temi tecnici, giuridici e/o circostanze ed accadimenti.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per 3 (tre) anni, decorrenti dal giorno dell'accettazione della nomina, ed è rieleggibile.

9.3. Requisiti di eleggibilità. Decadenza e sostituzione.

Il soggetto designato a ricoprire l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto.

Il soggetto designato non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- Essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.
- Essere interdetto, inabilitato, fallito, o essere stato condannato, anche in primo grado, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e, in caso di elezione, la decadenza automatica dalla detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla sua sostituzione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conoscenza della causa di ineleggibilità / incompatibilità, o comunque in occasione della prima seduta utile.

Inoltre, il soggetto designato non deve:

- ricoprire altri incarichi di carattere operativo all'interno della Società;
- trovarsi in una palese o potenziale situazione di conflitto di interessi rispetto agli scopi perseguiti dalla Società.

9.4. Revoca e recesso

La revoca dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

1. L'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato.
2. La mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.
3. La sopravvenuta incapacità di agire.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del soggetto deputato a rivestire il ruolo di membro dell'Organismo di Vigilanza e, dopo adeguata motivazione, provvede alla ricostituzione dell'O.d.V. entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conoscenza della giusta causa di revoca, o comunque in occasione della prima seduta utile.

Nelle more, il ruolo di soggetto designato viene esercitato dal membro del collegio sindacale più anziano di età.

Il soggetto rappresentante l'Organismo di Vigilanza può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di 45 (quarantacinque) giorni, con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

Nelle ipotesi di recesso, il Consiglio di Amministrazione provvede alla ricostituzione dell'O.d.V., 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione scritta di cui sopra, ovvero in

occasione della prima seduta utile successiva.

9.5. Poteri

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, ed ha un esclusivo vincolo di dipendenza gerarchica dal Consiglio di Amministrazione.

I compiti e le attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione ha il potere di verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società, o che comunque svolgono la predetta attività di controllo in nome e per conto della stessa.

In particolare:

- Si coordina con il responsabile del personale per ciò che concerne la formazione del personale in materia di D.Lgs. 231/2001.
- Monitora costantemente il quadro normativo concernente il Decreto per procedere, nel caso, dopo essersi obbligatoriamente consultato con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'aggiornamento del Modello.
- Procedo all'elaborazione delle clausole contrattuali che disciplinano l'applicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società.
- Si coordina con le funzioni aziendali che svolgono attività a rischio per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- a) Svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche.
- b) Accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società.

- c) Chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli Amministratori, al Collegio Sindacale e ai soggetti incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
- d) Chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Società, e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 8.
- e) Avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente.
- f) Avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche.
- g) Proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 11.
- h) Verificare periodicamente il Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti.
- i) Definire, in accordo con il responsabile del personale, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche "231".
- j) Redigere periodicamente, con cadenza minima annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo.
- k) Nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.
- l) Individuare e aggiornare periodicamente, sentiti il responsabile del personale ed il responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

All'inizio del proprio incarico, l'Organismo di Vigilanza determina il proprio *budget*, sottoponendolo all'attenzione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

9.6. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire unicamente al Consiglio di Amministrazione, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o su eventuali urgenti criticità del Modello, emerse nel corso della propria attività di vigilanza.

L'O.d.V. ha l'obbligo di presentare, con cadenza almeno annuale, una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- Sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza durante l'anno.
- Eventuali discrepanze tra le procedure operative, attuative delle disposizioni del Modello, e le prescrizioni contenute nel Modello stesso.
- Eventuali nuovi ambiti di commissione dei reati già previsti dal Decreto.
- Verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello.
- Risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni.
- Sussistenza di procedure disciplinari e di eventuali sanzioni applicate alla Società, con esclusivo riferimento a quelle inerenti le attività a rischio.
- Valutazione generale circa l'effettivo funzionamento del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto.
- Eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento.

L'Organismo di Vigilanza, attraverso la definizione di una procedura operativa, può stabilire le altre tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere, unitamente all'indicazione della periodicità e delle modalità con le quali tali comunicazioni vanno inoltrate allo stesso Organismo.

Tutto il personale aziendale e i soggetti esterni destinatari del presente documento hanno facoltà di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del Modello.

La Società si impegna ad adottare misure idonee a garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo di Vigilanza, purché queste ultime siano veritiere e utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dalle procedure del Modello e

dal sistema di controllo interno. Saranno tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'Organismo di Vigilanza.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 231/2001, così come modificato dalla legge 30 novembre 2017 n.179 “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. Whistleblowing), i segnalanti potranno trasmettere, a tutela dell'integrità della società, segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto e fondate su elementi di fatto precisi e circostanziati e di violazioni del modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; la società e l'ODV garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

I segnalanti non potranno essere soggetti ad atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente od indirettamente, alla segnalazione effettuata.

Restano ferme le disposizioni del sistema disciplinare relative alle sanzioni dirette ai soggetti che effettueranno segnalazioni infondate di condotte illecite con dolo o colpa grave.

Le segnalazioni potranno pervenire all'ODV:

- per iscritto a mezzo posta all'indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o Essegomma Spa, Via Don Minzoni 10, 20826 Misinto (CO);
- via mail alla casella di posta elettronica istituita internamente all'azienda, nello specifico: odv@essegomma.com;
- ad un indirizzo mail intestato all'ODV, che non risiederà nei server aziendali, per evitare accessi indebiti da parte di personale interno all'azienda; l'ODV non dovrà accedere al suddetto indirizzo da un computer appartenente alla rete aziendale.

Come alternativa all'indirizzo mail esterno all'azienda potrà essere utilizzato un software specializzato nella gestione del whistleblowing, gestito esternamente da strutture terze.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a segnalazioni di violazione del Modello ed alle sanzioni erogate (ivi

compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

10. Prestazioni da parte di consorzi e/o altre società

Le prestazioni di beni o servizi da parte di consorzi e/o altre società, con particolare riferimento a beni e servizi che possano riguardare attività sensibili, devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto, comunicato all'Organismo di Vigilanza della Società.

Il contratto tra le parti deve prevedere le seguenti clausole:

- L'obbligo da parte dell'ente prestatore del bene/servizio di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Società.
- L'impegno da parte dell'ente prestatore di rispettare, durante la durata del contratto, le prescrizioni previste nel Codice Etico e nel Modello.
- L'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza della Società, sempre che tale obbligo sia espressamente previsto nei contratti o nei mandati che legano il soggetto esterno alla Società.

Il mancato rispetto di una delle condizioni di cui ai punti precedenti deve essere debitamente motivato e comunicato per iscritto all'Organismo di Vigilanza di ognuna delle parti coinvolte.

11. Comunicazione e formazione

La comunicazione del Modello è affidata alla funzione di direzione del personale che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i destinatari di cui al paragrafo 8.

L'Organismo di Vigilanza determina le modalità di comunicazione ai soggetti destinatari del Modello, esterni alla Società.

È compito della Società, con l'ausilio imprescindibile dell'Organismo di Vigilanza, attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutte le direzioni e funzioni aziendali.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale è gestita dalla funzione direzione del personale in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, il quale si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutare il loro livello di apprendimento e di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.